

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 29/06/2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:00, e in prosecuzione nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Germano Caperna	Sindaco	Presente
Eugenio Velocci	Consigliere	Presente
Alessandra Cretaro	Presidente	Presente
Silvia Marchione	Consigliere	Presente
Ambrogio Santoro	Consigliere	Presente
Massimiliano Leo	Consigliere	Presente
Denis Campoli	Consigliere	Presente
Andrea Iaboni	Consigliere	Presente
Emanuele Fiorini	Consigliere	Presente
Daniilo Pasqualitto	Consigliere	Presente
Cristina Verro	Consigliere	Presente
Emiliano Pica	Consigliere	Presente
Fabrizio Rotondo	Consigliere	Presente
Gianpaolo Frusone	Consigliere	Presente
Patrizia Viglianti	Consigliere	Presente
Lorenzo Magliocchetti	Consigliere	Assente
Cristiano Papetti	Consigliere	Presente

CONSIGLIERI:

Assegnati n. 17
In carica n. 17

CONSIGLIERI:

Presenti n. 16
Assenti n. 1

Presiede Cretaro Alessandra, in qualità di Presidente del Consiglio.



Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Urbano Sabrina.

Il Presidente ad inizio di seduta ha accertato il numero legale ed ha dichiarato aperta la seduta.

La seduta è Pubblica

Il Presidente, constatato che

- gli intervenuti sono in numero legale,
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi:

<i>per quanto concerne la regolarità tecnica, parere:</i>		Firmato da: Anna Caliciotti Comune di Veroli Responsabile del Settore VII "CONTABILITA' E TRIBUTI"
FAVOREVOLE		
<i>per quanto concerne la regolarità contabile, parere:</i>		Firmato da: Anna Caliciotti Comune di Veroli Responsabile del Settore VII CONTABILITA' E TRIBUTI
FAVOREVOLE		

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relazione sulla voce l'assessore Elena Di Nicuolo, la quale prima di passare alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, ritiene opportuno ricordare che l'Amministrazione Comunale ha già esercitato, nel mese di febbraio, la facoltà di aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali affidate al concessionario ICA, relativamente ai carichi affidati a decorrere dall'anno 2011. L'Assessore spiega che per completare questo percorso di recupero dei carichi, si chiede al Consiglio l'approvazione dell'adesione da parte dell'Ente alla Rottamazione Quinquies, estendendo la medesima possibilità ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38 del 2026, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 88 del 2026. Precisa l'Assessore che l'obiettivo è quello di garantire uniformità di trattamento tra tutti i contribuenti, indipendentemente dal soggetto incaricato della riscossione, offrendo le stesse opportunità di regolarizzazione previste dalla normativa nazionale. L'assessore prosegue chiarendo che la definizione agevolata riguarderà, in linea generale, i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e che l'Ente presenta ruoli iscritti fino all'annualità 2017. L'Assessore passa, quindi, a spiegare le modalità con cui il contribuente potrà aderire alla procedura e chiarisce che chi aderirà a tale procedura dovrà presentare la domanda entro il 31 ottobre 2026 e sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione

oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, del capitale dovuto e delle spese sostenute per le procedure esecutive e di notifica, beneficiando invece dello stralcio delle sanzioni, degli interessi, degli interessi di mora e dell'aggio di riscossione. Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, la definizione agevolata opera esclusivamente sugli interessi e sugli aggi di riscossione, mentre resta integralmente dovuta la sanzione principale, come previsto dalla legge. L'assessore prosegue informando il Consiglio che da una ricognizione dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge un valore complessivo pari ad euro 2.215.281,51 e che gli stessi sono crediti in larga parte risalenti nel tempo e caratterizzati da una significativa difficoltà di recupero. L'assessore ritiene tuttavia doveroso soffermarsi su un aspetto particolarmente importante sotto il profilo finanziario: l'Ente, negli anni, ha adottato una gestione estremamente prudente del proprio bilancio e non conserva residui attivi relativi a tali posizioni creditorie, essendo gli stessi già stati oggetto di stralcio dalle scritture contabili. Precisa pertanto che il Comune non sta rinunciando ad entrate già iscritte in bilancio ma, al contrario, ogni somma che verrà riscossa grazie alla definizione agevolata costituirà una maggiore entrata per l'Ente, con effetti positivi sia sotto il profilo della liquidità sia della capacità di recuperare crediti che, diversamente, presenterebbero probabilità estremamente ridotte di essere incassati. Prosegue l'Assessore affermando che l'adesione alla Rottamazione Quinquies rappresenta quindi una scelta di buon senso amministrativo: da un lato offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale e dall'altro consente al Comune di recuperare risorse che, in assenza di questo strumento, avrebbero scarse possibilità di essere rimosse, riducendo al contempo il contenzioso e semplificando la gestione dei ruoli pregressi. Per tali motivazioni l'assessore propone al Consiglio Comunale l'approvazione dell'argomento posto all'ordine del giorno informando che sulla proposta il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole unitamente ai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*”;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a

seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10- *quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 2.215.281,51;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione essendo gli stessi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50 per cento del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari positivi, in considerazione del fatto che si tratta di carichi già stralciati dal bilancio, la

cui riscossione secondo le modalità di cui alla rottamazione darà luogo alla registrazione di maggiori entrate;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqües*, decreto- legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqües*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 66 del 24/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 29/06/2026 dalla Seconda Commissione Consiliare, come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Anna Caliciotti, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTI lo Statuto, il DUP e il Bilancio di Previsione 2026/2028;

Con voti:

Presenti n. 16

Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. ==

Astenuti n. ==

Assenti n. 1 (Lorenzo Magliocchetti)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqües*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10- *quinqües*.
 2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
 3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
 4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- Successivamente, stante l'urgenza, con i seguenti voti:

Presenti n. 16
Votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n. ==
Astenuti n. ==
Assenti n. 1 (Lorenzo Magliocchetti)

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Alessandra Cretaro

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabrina Urbano

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).